

Comune di Baldissero Canavese (Torino)

**VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.R. 56/77
E S.M.I. – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO**

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco passa la parola all'Ing. Gamberro Pier Giorgio, redattore del progetto, il quale relaziona in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti 8

Votanti 8

Voti favorevoli 8

Voti contrari ===

Astenuti ===

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento

IL SINDACO

PROPONE CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il comune di Baldissero Canavese è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con DGR n. 95-12994 in data 05.05.1987 e successiva 1a Variante Strutturale approvata con DGR n. 165-31012 del 06.12.1993, e modificato con tre successive varianti parziali, redatte ai sensi dell'art. 17 comma 5° della LR 56/77 e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con D.C.C. n. 14 del 29.07.2011;
- su richiesta della Società SPACE 2000 S.P.A., è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche al PRGC, finalizzate all'introduzione di un nuovo valore dell'altezza massima consentita nell'area produttiva A.I.1, in località Pasquina, rendendo la stessa omogenea a quanto già previsto nella limitrofa area A.I.2, avente stessa destinazione produttiva;
- nel percorso di condivisione delle finalità ed esigenze manifestate è stato predisposto e

sottoscritto specifico “protocollo d'intesa”, approvato con D.G.C. n. 19 del 23.08.2017;

- l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di procedere alla predisposizione della quinta (5°) variante parziale al PRG ex art. 17, c. 5, della LR 56/77;
- i contenuti delle suddette modifiche al PRGC sono riconducibili alla fattispecie della Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5°, della L.R. 56/77, come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;
- al fine di conseguire gli obiettivi indicati in premessa, è stato conferito l'incarico all'Ing. GAMERRO Pier Giorgio – con Studio Tecnico in Via Torino n. 9 – Barone (TO) per la predisposizione della 5a Variante Parziale al PRGC;
- ai sensi dell'art. 17, comma 8°, della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettamento alla VAS – *Fase di Screening*;
- a seguito della emanazione della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela e uso del suolo)” è stato avviato il procedimento integrato “in maniera contestuale” (punto j.1 della medesima DGR);
- per quanto riguarda la verifica dell'idoneità idraulico-geologica non è stata effettuata in quanto la presente variante, limitata alla modifica del parametro di altezza, non ha rilevanza ai fini idrogeologici;
- per quanto riguarda la verifica con il vigente Piano di Classificazione Acustica, approvato con DCC n. 9 del 24 febbraio 2005, le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n. 5 non creano situazioni di incoerenza, in quanto non incidono sull'estensione territoriale dell'area produttiva e sui relativi parametri urbanistici;
- la Variante non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2017 veniva adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al PRGC, ai sensi dell'art. 17, comma 5°, L.R. 56/77 e s.m.i., comprensivo del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- il Progetto Preliminare della Variante è stato depositato presso la Segreteria Comunale ed è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi (dal 05.10.2017 al 04.11.2017) contestualmente all'albo pretorio on-line e sul sito web del comune, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;
- al Progetto Preliminare di Variante non sono pervenute osservazioni;
- copia del Progetto Preliminare è stata trasmessa al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino in data 04.10.2017, con nota prot. n. 1138, per gli opportuni adempimenti previsti;
- la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 15.11.2017, il Pronunciamento di

Compatibilità della Variante Parziale n. 5 con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) , dichiarato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 449-28909/2017 del 15.11.2017, senza formulare osservazioni;

- il Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening), redatto all'Ing. GAMERRO Pier Giorgio e adottato con DCC n. 23 del 27.09.2017, è stato trasmesso, con nota prot. n. 1150 del 10.10.2017, agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione;
- in seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, in data 06.12.2017 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS;
- ferma restando la non assoggettabilità a VAS, la presente Variante è adottata e pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, L.R. 40/98;

DATO ATTO CHE :

- in data 19/12/2017 al prot. n° 1518 è stato pertanto acquisito il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 5 al PRGC vigente, redatto all'Ing. GAMERRO Pier Giorgio, che risulta costituito dai seguenti elaborati:
 - *Relazione Illustrativa;*
 - *Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione - Integrazione ai Quadri Sinottici;*
- come dimostrato nelle verifiche allegate alla Relazione Illustrativa, la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
- come dichiarato nel Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 449-28909/2017 del 15.11.2017, la presente Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2;
- il Comune di Baldissero Canavese non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
- con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante n. 5, presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", in quanto:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*
 - b) *non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*
 - e) *non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non*

incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico;*
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*

- con riferimento al rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5°, della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013, il complesso delle precedenti varianti parziali approvate dal Comune non supera i limiti imposti per le varianti parziali, come di evince dal seguente prospetto numerico:

N. Variante Parziale	c) Riduzione Servizi 0,5 mq/ab	d) Aumento Servizi 0,5 mq/ab	e) C.I.R. Incremento ab. = 0	f) Aree Produttive Incremento Sup. 6%
PRG Vigente	1.445*0,5 = (-) 722,5	1.445*0,5 = (+) 722,5	Abitanti 1.445	mq 193.624*6%= 11.617,44
2	//	//	//	11.254
3	//	//	//	//
4	//	//	//	//
5	//	//	//	//
Saldi	0	0	0	11.254

- con riferimento ai disposti dell'art. 17, comma 6 della L.R. 56/77 come modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, la presente Variante non contempla nuove previsioni insediative, ma è semplicemente finalizzata all'introduzione di un nuovo valore dell'altezza massima consentita nell'area produttiva A.I.1, in località Pasquina;
- le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n.5 sono compatibili con il vigente Piano di Classificazione Acustica - approvato con DCC n. 9 del 24 febbraio 2005 – in quanto non creano situazioni di incoerenza poichè non incidono sull'estensione territoriale dell'area produttiva e sui relativi parametri urbanistici;
- il Comune di Baldissero Canavese non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26.07.2010);
- con riferimento ai disposti dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (*Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante*

urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso), non ricorrono i presupposti per l'applicazione del contributo straordinario di urbanizzazione, in quanto la presente Variante non comporta incrementi delle rendite fondiarie;

VISTI:

- l'articolo 17, comma 5, della LR 56/77, come modificata con L.R. 3/2012 e L.R. 17/2013;
- il P.R.G.C. vigente come modificato dalle precedenti varianti parziali;
- il parere dell'Organo Tecnico Comunale di non assoggettabilità della Variante alla VAS;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2017 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5;
- il Pronunciamento di Compatibilità della Variante con il PTC2, formulato dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 449-28909/2017 del 15.11.2017;

DELIBERI

1. Di approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 5 al PRGC vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 5°, della LR 56/77 e smi, redatto all'Ing. GAMERRO Pier Giorgio, che risulta costituito dai seguenti elaborati:
 - *Relazione Illustrativa*;
 - *Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione - Integrazione ai Quadri Sinottici*.
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 8°, della LR 56/77 e smi, la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Fase di Screening; il Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening), redatto all'Ing. GAMERRO Pier Giorgio, è trasmesso, con nota prot. n. 1150 del 10.10.2017, agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione.
3. Di dare atto che, in seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, in data 06.12.2017 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS.
4. Di dare atto che, ferma restando la non assoggettabilità a VAS, la presente Variante è adottata e pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, L.R. 40/98.
5. Di dare atto che, per quanto riguarda la verifica dell'idoneità idraulico-geologica non è stata effettuata in quanto la presente variante, limitata alla modifica del parametro di altezza, non ha rilevanza ai fini idrogeologici.
6. Di dare atto che, la Variante non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01.
7. Di dare atto che, le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n.5 sono compatibili con il vigente Piano di Classificazione Acustica - approvato con DCC n. 9 del 24 febbraio 2005 – in quanto non creano situazioni di incoerenza poichè non incidono sull'estensione territoriale dell'area produttiva e sui relativi parametri urbanistici.
8. Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato DCR n. 121-29759 del 21.7.2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21.7.2011 e al PPR adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015.
9. Di dare atto che, come dichiarato nel Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino

- n. 449-28909/2017 del 15.11.2017, la presente Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2.
10. Di dare atto che, il Comune di Baldissero Canavese non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010).
 11. Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, con riferimento ai disposti di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013.
 12. Con riferimento ai disposti dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (*Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso*), non ricorrono i presupposti per l’applicazione del contributo straordinario di urbanizzazione, in quanto la presente Variante non comporta incrementi delle rendite fondiarie.
 13. Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.
 14. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale N. 29 / 2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i **SEGUENTI PARERI** dai Responsabili dei Settori, in ordine rispettivamente:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	20/12/2017	Mauro geom. Ferrero	
Regolarità Contabile				

Approvato e sottoscritto, in originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to FERRERO VERCELLI LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che

- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 21/12/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Baldissero C.se, lì 21/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Baldissero C.se, li 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabina Bonaudo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 20-dic-2017

- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Baldissero C.se, li 20-dic-2017

IL SEGRETARIO COMUNASLE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Ricorsi

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.